



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE

Così composta:

dott. Lucio	Bochicchio	Presidente relatore
dott. Laura	Avvisati	Consigliere
dott. Silvia	Di Matteo	Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado unico di merito iscritta al n. 7228 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 22 aprile 2021 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, vertente

TRA

LONGO GABRIELE

elettivamente domiciliato presso l'avvocato Stefano Bona che lo rappresenta e difende per procura speciale in margine all'atto d'impugnazione

IMPUGNANTE

E

GERA FABIO

IMPUGNATO CONTUMACE

E

MARINE INVESTIMENTI SUD srl

In persona del suo amministratore unico signora Iole Barlesi, elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato AL.BA. LEX & Partners con gli avvocati Alessandro Balestra e Monica Allulli che la rappresentano e difendono per procura speciale allegata all'atto d'impugnazione

IMPUGNATA

OGGETTO: impugnazione di lodo rituale





CONCLUSIONI:

in verbale d'udienza del 22 aprile 2021

Arbitrato in Italia





FATTO E DIRITTO


Il Collegio Arbitrale composto dal presidente avvocato Federico Tedeschini e dai membri avvocati Saverio Uva e Bruno Taverniti definiva con Lodo deliberato e sottoscritto il 2 agosto 2018 il giudizio arbitrale promosso dal signor Gabriele Longo con domanda notificata il 20 novembre 2016 ai convenuti sig. Fabio Gera e Marine Investimenti Sud srl (brevemente MIS) avente a oggetto: domanda del Longo di accertamento dell'inadempimento da parte del Gera e della MIS degli obblighi assunti con il contratto in data 16 marzo 2004 con il quale i signori Giuseppe Massimo, Anna Maria, Flora, Franca e Mario Cavatorta avevano ceduto al Gera e alla MIS le loro quote di partecipazione, pari al 100% del capitale, nella srl Euroimmobiliare 92 e con la scrittura aggiuntiva in pari data aventi ad oggetto l'obbligo degli acquirenti del capitale di trasferire al Longo le somme recuperate dalla Euroimmobiliare per canoni di locazione scaduti alla data della stipula dell'atto di cessione delle quote e di cedergli i crediti rimasti insoluti all'esito dell'attività recuperatoria svolta dalla creditrice; di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 118.458,00 a titolo di risarcimento del danno, in subordine a titolo d'indennizzo ex 1381 cc, in misura corrispondente ai crediti di cui era indicato come beneficiario e che non aveva potuto incassare per l'inadempimento dei convenuti.

Il Collegio con il Lodo predetto dichiarava la propria carenza di giurisdizione e competenza compensando tra le parti le spese del giudizio.

Il Longo impugnava il Lodo con citazione notificata con spedizione a mezzo posta del 26 ottobre 2018 chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per i motivi articolati e con pronuncia nel merito di accoglimento delle domande proposte.

La MIS si costituiva con comparsa depositata il 29 gennaio 2019 eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione di cui chiedeva il rigetto e, in accoglimento della proposta impugnazione incidentale, che fosse dichiarata la parziale nullità del Lodo per i motivi articolati.





Nel caso di accoglimento dell'impugnazione principale, la MIS chiedeva che le parti fossero rimesse dinanzi agli arbitri per la decisione nel merito e, comunque, che la lite fosse decisa nel merito con l'accoglimento delle conclusioni tratte dinanzi al Collegio.

Il Gera non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace all'udienza del 19 febbraio 2019.

Il primo motivo d'impugnazione afferma la nullità del Lodo ex art. 829 n. 6 cpc perché pronunciato il 2 agosto 2018, dopo la scadenza del termine di 240 giorni decorrente dal 30 maggio 2017, data nella quale, già accettato l'incarico da parte degli altri due arbitri, il presidente del Collegio avv. Tedeschini accettò la nomina con pec comunicata agli altri arbitri e alle parti. Tenutasi la prima riunione del Collegio alla presenza di tutti gli arbitri, il 14 luglio 2017, il termine per la pronuncia del Lodo era quindi decorso non essendo operante la proroga di 180 giorni prevista dall'art. 820, comma 4° lettera a), cpc operante solo nel caso in cui debbano essere ammessi mezzi di prova mentre nella fattispecie le prove ammesse dal Collegio non erano necessarie ai fini della decisione di accertamento dell'incompetenza degli arbitri.

Il motivo va disatteso in applicazione dell'art. 821 cpc secondo il quale il decorso del termine di cui all'art. 820 cpc non può essere fatto valere quale causa di nullità del lodo qualora la parte, prima della sua deliberazione, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza.

Il Longo con l'atto d'impugnazione ha allegato che la nullità era stata eccepita con la propria *"PEC del 30 luglio 2018"*.

Va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione alle altre parti della intenzione di far valere la decadenza costituisce un atto imprescindibile non surrogabile da una mera eccezione proposta nel giudizio arbitrale (cfr. Cass. n. 889/12). È quindi irrilevante che il Collegio abbia



esaminato la questione in sede di decisione non risultando dagli atti l'adempimento in questione da parte del Longo.

L'atto d'impugnazione, in effetti, fa riferimento alla PEC del 30 luglio 2018 senza allegare tempi e modi della sua notificazione alle altre parti del procedimento arbitrale. Pur non essendo espressamente richiamato nel corpo della citazione, sembra che l'impugnante si basi sul proprio documento I menzionato a pagina 33 dell'atto introduttivo come "*Istanza di decadenza presentata dal Longo il 30.07.18*" Esaminato il documento, va rilevato che lo stesso è privo delle relate di notifica agli arbitri e alle altre parti e non è quindi documentato il perfezionamento delle asserite notifiche PEC non essendo agli atti le relative ricevute di spedizione e ricezione Tra l'altro, la formale notificazione dell'atto avrebbe dovuto essere eseguita anche nei confronti di Fabio Gera, convenuto nel giudizio arbitrale e non costituitosi in tale sede. La mancata allegazione e prova della notificazione dell'atto al Gera, preclude in ogni caso al Longo la possibilità di far valere la dedotta nullità. Né può essere affermato che il Gera, non costituitosi nel giudizio arbitrale, non dovesse essere destinatario della formale notificazione imposta dall'art. 821 cpc. La norma impone la notificazione a tutte le parti del giudizio arbitrale ed è priva di ogni rilievo la mancata costituzione del convenuto in questione atteso che il codice di rito non contiene una disciplina del giudizio arbitrale "in contumacia" e, inapplicabile l'art. 292 cpc, non potrebbe neppure essere sostenuta la superfluità della notificazione nei suoi confronti dell'atto di cui all'art. 821 cpc. Il secondo motivo d'impugnazione deduce la nullità del lodo ex art. 829 n. 8 cpc per contrarietà al giudicato derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, pronunciata tra le stesse parti, n. 613 del 2016 pubblicata il 29 gennaio 2016, confermativa di sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata dichiarata, in accoglimento di eccezione sollevata dal Gera e dalla MIS, la competenza arbitrale a decidere sulla medesima controversia.



La MIS contesta la fondatezza del motivo richiamando il principio di diritto affermato dalla SC con l'arresto n.21213/2004 secondo il quale *“La sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda, perché devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria, spettando ad essi di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti. Ne consegue che il giudicato derivante dall'omessa impugnazione di quella statuizione è meramente formale, preclusivo della riproposizione della medesima questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non in un diverso giudizio promosso dalle parti dinanzi ad altra autorità giudiziaria, né spiega efficacia vincolante nel successivo procedimento arbitrale, che non è la prosecuzione di quello originariamente instaurato, ma costituisce una definizione negoziale della lite, la cui previsione comporta l'improponibilità suddetta per effetto della rinuncia delle parti alla giurisdizione”*.

Il motivo non è fondato. Si osserva che con sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013 è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 819 ter cpc nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. all'art. 50 cpc. Successivamente la SC con il precedente n. 1101/2016 ha affermato *“Lo stabilire se una controversia spetti, o meno, alla cognizione degli arbitri integra - a seguito di "overruling" giurisprudenziale dovuto alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24153 del 2013 - una questione di competenza, sicché, nell'ipotesi di declinatoria della competenza da parte del giudice statale, trova applicazione anche l'art. 50 c.p.c., attesa la necessità di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda originariamente proposta davanti a quest'ultimo. Non si può quindi tenere conto della successiva ordinanza 21177/19 che, in contrasto con l'assetto normativo derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale e dell'insegnamento delle SSUU afferma che “l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici*



ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne deriva che, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto”.


Nel caso concreto, non impugnata la decisione declinatoria della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria non è avvenuta la riassunzione del giudizio ex art. 50 cpc avendo il Longo, come emerge dalla lettura dell'atto di promovimento dell'arbitrato, azionato autonomo giudizio dinanzi agli arbitri con conseguente inapplicabilità delle norme e dei principi di diritto relativi alla *translatio iudicii*. Trova quindi applicazione il principio di diritto correttamente richiamato in comparsa di risposta dalla MIS e la decisione degli arbitri non è quindi censurabile ex art. 829 n. 8 cpc in presenza di giudicato meramente formale endoprocessuale non applicabile nel caso di omessa riassunzione ex art. 50 cpc con la conservazione in capo agli arbitri del potere di accertare la loro competenza.

Il terzo motivo d'impugnazione lamenta la violazione da parte del Lodo dell'art. 829 n. 10 cpc per aver concluso il procedimento con la decisione d'incompetenza senza decidere il merito della controversia con affermazione d'inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione di quote mentre la stessa era applicabile in base alla lettera-contratto aggiuntiva del 16 marzo 2004 sottoscritta dalle parti.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso si fonda sull'erroneità dell'interpretazione da parte del Collegio della scrittura integrativa predetta in merito all'accertamento della volontà






contrattuale delle parti con *relatio perfecta* con il contratto, prevedente la clausola compromissoria, di cessione di quote del quale il Longo non è parte.

L'erroneità di detta interpretazione, però, può essere fatta valere solo se la decisione degli arbitri in materia d'interpretazione del contratto sia stata adottata in violazione delle norme di diritto in materia di ermeneutica contrattuale mentre nella fattispecie è censurato solo il merito dell'interpretazione della scrittura in questione.

Con il motivo d'impugnazione incidentale la MIS afferma la nullità parziale del lodo in punto di spese per violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc per aver compensato le spese di lite senza motivare e per aver posto a carico della MIS nella misura di 2/3 le spese di funzionamento del collegio arbitrale nonostante che la società fosse risultata integralmente vittoriosa all'esito della lite.

Il motivo va accolto perché la decisione è effettivamente priva di motivazione imposta dall'art. 823 n. 5 cpc. Premesso che anche al giudizio arbitrale sono applicabili le norme sulla tassazione delle spese (cfr. Cass. n. 3383/2004), gli arbitri hanno il potere discrezionale di compensazione delle stesse, anche di quelle relative al funzionamento dell'arbitrato (cfr. Cass. n. 17631/07), si osserva che l'addebito alle parti delle seconde nella misura di un terzo a carico dell'attore e in misura di due terzi in solido a carico dei convenuti (un terzo ciascuno nei rapporti interni tra i due convenuti) costituisce una modalità della statuita compensazione. Decidendo nel merito si osserva che l'art. 92 cpc, come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18, consente l'esercizio del potere discrezionale del giudice qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente menzionate dal 1° comma. In concreto, dette ragioni sono ravvisabili con riferimento all'esito della lite che ha visto da parte del giudice ordinario e del collegio arbitrale contrapposte inconciliabili decisioni in materia di competenza. In merito all'addebito delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, la statuizione di compensazione comporta l'addebito a ciascuna parte del giudizio di un terzo dei costi in questione. Anche





in relazione a questo giudizio, per i motivi già esposti con riferimento alla definizione del giudizio arbitrale, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 cpc.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione principale proposta da Longo Gabriele del Lodo deliberato e sottoscritto il 2 agosto 2018 a definizione del giudizio arbitrale promosso dal Longo con domanda notificata il 20 novembre 2016 ai convenuti sig. Fabio Gera e Marine Investimenti Sud srl; il 24 dicembre 2014;

in accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta dalla Marine Investimenti Sud srl, dichiara la nullità parziale del lodo predetto in punto di statuizione sulle spese del giudizio arbitrale e, pronunciando nel merito, dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, anche in relazione ai costi di funzionamento dell'arbitrato con addebito di detti costi nella misura di 1/3 a ciascuna di esse;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio d'impugnazione;

sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti dell'impugnante principale Longo Gabriele dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR 115/2002; così deliberato nella camera di consiglio del 6 settembre 2021

Il Presidente estensore

Arbitrato Italia

